

Rep. n. 8/2024

**CONTRATTO DI SERVIZIO per la gestione del servizio a rilevanza Economica “sosta a pagamento e servizi connessi”**

L'anno 2024 il giorno lunedì 30 dicembre 2024 nell'Ufficio di Segreteria del Comune di Pagani, avanti a me D.ssa Marchiaro Luisa, Segretario Generale del Comune di Pagani, domiciliata per la carica presso la sede comunale, autorizzata a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa per conto e nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, sono personalmente presenti:

1. Il Comune di Pagani rappresentato dal Dott. D'Apolito Lucio, nato a Avellino (Av) il 22/01/1978, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Pagani, Partita IVA: **00285200655** - Codice Fiscale: **80020730653** che rappresenta nella sua qualità di Responsabile EQ del Settore sicurezza Urbana, munito di firma digitale, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Autorità affidante” o “Comune”;
2. Azienda Speciale “SAM” partita IVA 05716730659, codice fiscale 05716730659 e numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Salerno SA-468207 del 24.05.2018, con sede Legale in Pagani (SA) Piazza D'Arezzo 1, in persona del Amministratore Unico/Direttore Generale Ing. Antonio Sicignano, CF SCGNTN69H18G813H, domiciliato per la carica presso la sede sociale, espressamente delegato alla stipula del presente contratto, in qualità di affidatario del servizio *in house*, munito di firma digitale, di seguito per brevità indicata anche “gestore”.

**Premesso che**

- Il Comune di Pagani, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 14.05.2018, ha approvato la costituzione dell'Azienda Speciale “ASPA” quale Soggetto Gestore del servizio a rilevanza economica Ciclo Integrato dei rifiuti urbani ed assimilati sul territorio del Comune di Pagani;
- L'Azienda Speciale “ASPA” (ASPA) è stata costituita con atto notarile Dott. Aniello Calabrese Rep. 157275 Racc. 41973 del 22.05.2018;
- L'Azienda Speciale “ASPA” (ASPA) è stata costituita ai sensi dell'art. 114 del TUEL (D.L.267/2000) ed in quanto tale è “ente strumentale dell'Ente Locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale”;
- Il Comune di Pagani con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 24.05.2021 ha stabilito di:
  - a) *Modificare/integrare lo Statuto dell'Azienda Speciale “ASPA”, denominandola Azienda Speciale “SAM”;*
  - b) *Prendere atto e far propria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 34 D.L. 179/2012 e dell'art. 192 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la relazione giustificante e motivante l'affidamento in house dei servizi pubblici locali all'Azienda Speciale “SAM”;*

- c) *Stabilire di affidare, in linea generale, all’Azienda Speciale “SAM” i servizi pubblici locali di seguito indicati: SERVIZI A RILEVANZA ECONOMICA; Ciclo Integrato gestione dei rifiuti Pubbliche Affissioni Illuminazione votiva; Parcheggi comunali; SERVIZI STRUMENTALI; Manutenzione ordinaria Patrimonio comunale; Manutenzione ordinaria aree e verde pubblico Pulizia Uffici comunali Custodia Villa comunale e Auditorium;*
- d) *Approvare il Piano Programma dell’Azienda Speciale “SAM” (SAM) e la connessa convenzione disciplinante i rapporti generali tra Essa ed il Comune di Pagani;*
- e) *Demandare a successivi atti deliberativi il materiale affidamento dei Servizi e la connessa approvazione dei singoli contratti di servizio disciplinanti le modalità di funzionamento di essi ed i corrispettivi economici erogati;*

Con la medesima Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 24.05.2021 il Comune ha affidato all’Azienda Speciale “SAM” (SAM), il servizio a rilevanza Economica “Parcheggi Comunali”, approvando contestualmente il relativo schema di contratto di servizio;

In data 27.05.2021 si è proceduto alla registrazione presso il competente registro delle imprese di Salerno dell’atto modificativo dello statuto dell’azienda speciale “SAM” al n. PRA/32094/2021.

Visti e integralmente richiamati i seguenti atti deliberativi del Comune di Pagani, esecutivi ai sensi di legge:

- deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 30/05/2024, proroga tecnica del servizio fino alla data del 31/12/2024;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29/12/2024 con oggetto: “AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI STRUMENTALI ALL’AZIENDA SPECIALE SAM PER ANNI 3 (TRE) E APPROVAZIONE DELLE RELAZIONI ART. 7 DEL D. LGS. 36/2023, DEGLI SCHEMI DI CONTRATTO, CAPITOLATI PRESTAZIONALI E RELATIVI ALLEGATI”;
- la proposta di determinazione n. 1531 del 30/12/2024 procedura ID 655

Convengono e stipulano quanto segue

## **TITOLO I. (Disposizioni generali)**

### **Art. 1 (Definizioni)**

1. Ai fini del presente contratto, oltre a quelle richiamate in premessa, si applicano le definizioni seguenti:
  - *Ambito* è l’ambito territoriale del Comune di Pagani al cui interno sono inseriti i parcheggi e le aree di sosta a pagamento e servizi ad esso strumentali ed accessori, oggetto del presente servizio;
  - *Autorità affidante* è il Comune di Pagani, il quale agisce, rispetto al suddetto servizio, quale “*autorità di regolazione*”, soggetto affidante ed autorità di controllo; tale autorità esercita il controllo analogo sui servizi affidati in autoproduzione a mezzo di autorganizzazione;

- *Contratto* è il presente contratto di servizio;
- *Manutenzione ordinaria*: insieme delle attività di manutenzione correttiva e manutenzione preventiva programmata, che consentono di preservare nel tempo la funzionalità degli impianti e delle strutture grazie ad interventi predeterminati e programmati e di ripristinare l'efficienza degli stessi in seguito a guasti, che comportano la sostituzione di componenti e/o elementi tecnici soggetti ad usura e/o degrado;
- *Manutenzione straordinaria*: è l'insieme degli interventi che vengono effettuati per il rinnovo e il prolungamento della vita utile di reti ed impianti e che comportano la parziale sostituzione o il potenziamento degli impianti esistenti, il rifacimento di strutture o sovrastrutture esistenti, la modifica di intere apparecchiature/dispositivi e di loro parti significative che si siano danneggiate irreparabilmente anche per usura, nonostante la corretta e completa esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, o per guasto accidentale, nonché tutti gli interventi necessari per adeguamenti alle normative o migliorie;
  - *Parcheggi su strada*: rientrano in questa tipologia tutti gli stalli di sosta che insistono, a raso, lungo le strade e le piazze del territorio comunale senza che vi siano posti dispositivi di regolazione dell'accesso. Le aree di sosta su strada sono individuate nell'allegata relazione.
  - *Parcheggi in struttura*: Rientrano in questa tipologia sia i parcheggi realizzati in strutture multipiano (Parcheggio Via Pittoni, in costruzione) sia i parcheggi realizzati in aree a livello stradale (es. Parcheggio "Garibaldi"). Per la loro particolare configurazione, i parcheggi in struttura sono equiparati a tutti gli effetti di legge ai parcheggi su strada.
  - *Parti* sono il Comune di Pagani (di seguito anche "Autorità affidante" o "Comune") e SAM (di seguito anche "Gestore") affidatario del servizio *in house*;
  - *Regolamento* è il "regolamento per la disciplina Attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati", approvato con Delibera di Giunta Comunale n.2 del 05/01/2021".

## **Art. 2 (Oggetto del contratto)**

1. Il presente contratto disciplina i rapporti giuridici tra Comune di Pagani e SAM, azienda speciale partecipata dall'Ente nella forma dell'*in house providing*, aventi ad oggetto l'affidamento del servizio di sosta a pagamento e servizi ad esso strumentali ed accessori di cui al contratto attualmente in vigore stipulato tra le parti in data 31.05.2021 (prot. n.9/2021) ed atti successivi, per espressa volontà delle parti, li sostituisce dalla data della sua stipula.
2. Qualsiasi eventuale causa di invalidità del presente contratto comporterà la piena validità di quello originario, stipulato tra le parti in data 31.05.2021, non producendosi, in tali ipotesi, l'effetto estintivo delle obbligazioni in quest'ultimo previste.

3. Gli allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto, anche se non materialmente allegati.
4. Rientrano nell'ambito del servizio affidato l'insieme dei parcheggi su strada e dei parcheggi in struttura e le varie fasi di cui si compone il processo produttivo del servizio in autoproduzione per l'ente socio.
5. La puntuale individuazione del servizio affidato in gestione è descritta **nell'Allegato A - Disciplinare Tecnico**.
6. Nell'oggetto del presente contratto è ricompresa ogni ulteriore eventuale attività accessoria, purché strumentale o comunque attinente al servizio, come specificata nell'**Allegato A - Disciplinare Tecnico**.
7. La puntuale individuazione dei parcheggi concessi in gestione e rientranti nell'affidamento del servizio è descritta **nell'allegato B - Parcheggi su strada e in struttura**. Tale allegato potrà essere oggetto di ordinario aggiornamento approvato dalle Parti, senza che ciò comporti revisione del contratto medesimo, anche sotto il profilo tariffario.
8. I parcheggi oggetto del presente contratto, come individuati **nell'allegato B** potranno anche subire variazioni quanto al numero, all'ubicazione e/o alla tipologia, per motivi di pubblico interesse, ovvero, ancora, per sopravvenute esigenze straordinarie aventi carattere di urgenza o contingibilità, purché ciò non alteri l'equilibrio economico finanziario complessivo del contratto.
9. È fatto divieto al Gestore di sub-concedere, parzialmente o totalmente il servizio oggetto del presente contratto, senza la preventiva approvazione del Comune di Pagani.

### **Art. 3 (Principi generali e obblighi di servizio pubblico)**

1. Il servizio di gestione della sosta a pagamento e servizi ad esso strumentali ed accessori hanno natura di servizio pubblico locale di rilevanza economica, il cui esercizio, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative e dei principi europei e nazionali ed ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29/12/2024, è svolto in autoproduzione mediante affidamento diretto secondo il modello "*in house providing*".
2. Le modalità di erogazione del servizio sono definite dal Comune di Pagani, in quanto Autorità di regolazione per lo stesso, in coerenza con i criteri stabiliti dalla legge (a titolo esemplificativo e non esaustivo, art. 7 del D.Lgs. 36/2023). Del pari, sono definiti dall'Autorità gli standard minimi (**Allegato D - Carta dei servizi**) di tipo quali-quantitativo, nella carta dei servizi predisposta.
3. Il servizio è svolto dal Gestore alle condizioni previste dal Contratto, in conformità agli indirizzi ed ai provvedimenti del Comune, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei regolamenti, direttive e raccomandazioni europee, delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia.

4. La gestione del servizio ricomprende le attività principali ed accessorie elencate **nell'allegato A - Disciplinare Tecnico**, in particolare il servizio principale consiste nelle seguenti attività:
- Gestione delle aree di sosta e dei parcheggi in struttura, a pagamento, nei termini e con le modalità indicate **nell'Allegato A - Disciplinare Tecnico**.
  - Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale necessaria a delimitare e regolamentare le aree di sosta istituite ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera f del C.d.S ed affidate al gestore.
  - Manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale delle aree di sosta affidate in gestione.
  - Fornitura, posa in opera e manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di riscossione della sosta e di ogni altra attrezzatura necessaria a garantire l'ottimale funzionamento del servizio nonché il raggiungimento degli standard qualitativi;
  - Gestione dei servizi accessori, strumentali e collaterali, delineati **nell'Allegato A - Disciplinare Tecnico**;
  - Rientra altresì nella gestione del servizio anche lo scassetto dei parcometri, il conteggio del denaro, la rendicontazione e il versamento sul conto corrente dell'ente, con acquisizione della qualifica di agente contabile;
  - accertamento delle violazioni del Codice della strada, relativamente alla sosta svolto a mezzo ausiliari del traffico ai sensi della L. 127/97 art. 17 commi 132 e 133;
  - Fornitura di beni e servizi previsti nel quadro economico dell'affidamento, vedi relazione ex ART. 14, commi 2, 3, 4, ed ART. 31, commi 1, 2 del D.LGS. 201/2022 e Relazione tecnica illustrativa art. 41, comma 12, del D. Lgs. 36/2023 – All.1.7.

#### **Art. 4 (Obiettivi generali del servizio)**

Il servizio cui sono preordinate le attività regolate dal contratto è esercitato per il perseguimento delle finalità di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29/12/2024, secondo le modalità di affidamento indicate all'art. 14, commi 2, 3,4; ART. 31, commi 1, 2 D.LGS. 201/2022;

Nello svolgimento del servizio, il Gestore persegue, inoltre, i seguenti obiettivi generali:

- a) assicurare l'efficiente gestione del servizio nel territorio, nell'ambito della complessiva politica di semplificazione e sviluppo ecocompatibile della mobilità adottata dal Comune, nonché la conservazione degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio del servizio stesso nella loro piena efficienza;
- b) assicurare che il servizio sia svolto con carattere di sicurezza, affidabilità e continuità e nel rispetto dei livelli di qualità commerciale;
- c) promuovere, nell'ambito delle sue competenze e responsabilità, la tutela della salute e

dell'ambiente.

- d) garantire l'imparzialità e la neutralità del servizio, al fine di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utenti, nel rispetto dei seguenti obiettivi di servizio:
- universalità e socialità,
  - efficienza, economicità e qualità,
  - ottimale impiego delle risorse pubbliche.

#### **Art. 5 (Regime giuridico delle infrastrutture, impianti ed altre dotazioni patrimoniali di servizio)**

L'Autorità affidante si impegna a mettere a disposizione del gestore le strutture pubbliche già realizzate afferenti al servizio. Grava sul gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate, che restano di proprietà del Comune e di quelle successivamente affidate al gestore o realizzate direttamente dal medesimo.

La proprietà di tutti i beni immobili e di tutte le dotazioni infrastrutturali destinate all'esercizio del servizio pubblico, comunque realizzati o costruiti o acquisiti dal Gestore durante la vigenza dell'affidamento, qualunque ne sia il regime giuridico civilistico applicabile, sarà trasferita, di diritto, all'Ente alla scadenza, naturale o anticipata, dell'affidamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 113, comma 2, del TUEL.

#### **Art. 6 (Durata del contratto)**

Il presente contratto ha durata di anni 3 (tre). Entro il termine di scadenza del presente contratto, naturale o anticipato, al fine di garantire la corretta prosecuzione del servizio gestito, l'Autorità affidante procederà alle necessarie eventuali proroghe del presente contratto per il tempo necessario all'espletamento delle nuove procedure di affidamento.

Il presente contratto è soggetto a revisione ordinaria decorso il termine di anni uno dalla sua sottoscrizione e, successivamente, ogni anno, al fine di valutare la corretta esecuzione degli obblighi contrattuali, il livello delle tariffe, l'utilizzo degli spazi di sosta e l'equilibrio del piano economico-finanziario.

È fatto salvo il caso di eventuali revisioni straordinarie, da attuarsi anche in deroga al termine triennale di cui al comma precedente, su motivata richiesta di una delle parti ovvero a seguito del mutamento delle condizioni di equilibrio economico del contratto, ai sensi del successivo [art. 15](#).

In tale ultimo caso, allorquando l'Autorità affidante o il Gestore eccepiscano la richiesta di revisione straordinaria, dovranno produrre documentata richiesta alla rispettiva controparte, con dimostrazione degli effetti che l'evento ha determinato sul piano economico-finanziario e sui complessivi equilibri gestionali prefigurati nell'orizzonte temporale dell'affidamento. Al gestore viene comunque garantita la sostenibilità finanziaria della richiesta, mediante rideterminazione delle nuove condizioni di

equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza del servizio affidato, fermo restando il riconoscimento del valore residuo dei maggiori investimenti concordati. Qualora se ne ravvisasse la necessità, le parti possono concordare una revisione del canone e degli investimenti.

Gli allegati al presente contratto e le relative articolazioni possono essere oggetto di revisione senza che ciò comporti revisione del contratto medesimo.

Si conviene che la variazione delle voci di natura fiscale (es. IVA) e tributaria hanno effetto neutro sul piano economico-finanziario e non possono ricadere sul gestore come maggiore onere.

In caso l'Autorità affidante del servizio in house, quale soggetto regolatore del sistema parcheggi, decida autoritativamente o in modo paritetico, di apportare variazioni significative del servizio o comunque al piano dei parcheggi, al soggetto gestore del servizio in house, dovrà essere comunque garantito il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Comunque, altri eventi straordinari (o prescrizioni tecniche), non prevedibili e non riconducibili alla responsabilità dell'Autorità affidante e/o del gestore, in grado di influenzare negativamente (o positivamente) la gestione del servizio, la realizzazione degli investimenti o l'equilibrio economico-finanziario, sono giusta causa di revisione del PEF.

Qualsiasi richiesta di riesame delle condizioni economiche del contratto, conseguenti ad eventi non prevedibili e tali da determinare un cambiamento sostanziale delle componenti di costo e di ricavo, come delineate nel piano economico-finanziario e/o nel programma degli investimenti, incidendo sull'equilibrio economico del contratto, dovranno essere sottoposte alla preventiva valutazione dei competenti Uffici/Servizi dell'Autorità affidante, sulla scorta delle valutazioni operate dalla corrispondente struttura tecnico-economica del gestore.

I predetti soggetti si dovranno esprimere, attraverso opportuni pareri formalizzati, entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta di riesame.

Qualora le condizioni determinatesi a seguito della richiesta di revisione trovassero favorevole accoglimento si darà immediato avvio ad una revisione straordinaria del presente contratto.

## **TITOLO II. (Modalità di svolgimento del servizio)**

### **Art. 7 (Adempimenti ed obblighi del Gestore)**

Il Gestore è tenuto a svolgere il servizio assumendosi, nei termini e con le modalità individuati nel presente contratto di servizio e negli allegati, tutti gli oneri inerenti la progettazione, la realizzazione e la manutenzione dei parcheggi a pagamento, nonché a concorrere alle operazioni di controllo sugli stessi nelle forme previste dal contratto di servizio.

I progetti afferenti le nuove realizzazioni, predisposti dal Gestore, dovranno comunque essere

sottoposti all'approvazione da parte dei competenti Uffici tecnici e degli Organi di governo dell'Ente, a norma di legge e di statuto.

Il Gestore del servizio è tenuto ad eseguire le attività previste **nell'allegato A - Disciplinare Tecnico** con le modalità ivi previste.

Il Gestore deve, altresì, uniformarsi al principio, normativamente posto, di «accessibilità e trasparenza» degli atti, documenti, dati ed informazioni relativi al servizio pubblici gestiti, di cui all'art. 1, comma 34 della L. 190/2012 e s.m.i. e del suo regolamento attuativo di cui al D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. e dalle deliberazioni dell'Autorità nazionale Anticorruzione.

### **Art. 8 (Posti riservati)**

Rispetto a quanto indicato in **allegato B - Parcheggi su strada e in struttura**, l'Autorità affidante può modificare la riserva dei posti riservati ai veicoli a servizio di persone disabili, diversamente abili, comunque denominate, muniti di contrassegno rilasciato dal Comune di residenza.

Eventuali standard migliorativi rispetto ai minimi di legge, inerenti i posti da riservare a tali categorie nei parcheggi o nelle aree di sosta a pagamento, sono individuati dai competenti uffici comunali che provvedono ad informarne tempestivamente il gestore, garantendo comunque il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Gli stalli da riservare a particolari categorie (es. polizia, mezzi di soccorso, residenti, ecc.) sono individuati dai competenti uffici comunali che provvedono ad informarne tempestivamente il gestore, garantendo comunque il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

### **Art. 9 (Modalità della sosta e di erogazione del servizio)**

Sono rimessi all'Autorità affidante tutti i meccanismi di regolazione del servizio.

In particolare, ed a titolo esemplificativo, sono rimessi all'Autorità affidante:

- *l'individuazione e la classificazione dei parcheggi e delle aree di sosta a pagamento;*
- *gli orari di sosta;*
- *le tariffe;*

La sosta a pagamento è consentita nelle aree delimitate da apposita segnaletica orizzontale di colore blu.

Il Gestore si impegna a garantire l'accesso ai parcheggi a pagamento, qualunque ne sia la tipologia, negli orari stabiliti dall'Autorità affidante.

In sede di prima applicazione del presente contratto di servizio l'individuazione e la classificazione dei parcheggi e delle aree di sosta a pagamento, gli orari di sosta e le tariffe sono quelli indicati **nell'Allegato B - Parcheggi su strada e in struttura ed Allegato F - Relazione tecnica illustrativa**

**art. 41, comma 12, del D. Lgs. 36/2023 – All.1.7.**

#### **Art. 10 (Controlli sulla regolarità della sosta)**

L'attività di controllo della sosta, oltre ai soggetti previsti dall'art. 12 del Codice della Strada, dovrà essere svolta anche dai dipendenti della Sam con le procedure previste dalla Legge 15 maggio 1997 n. 127, art. 17 comma 132, e successive modificazioni, nonché dal presente contratto. Il sopradetto personale provvederà a rilevare le infrazioni in merito alla sosta ed al mancato pagamento, inoltrando il relativo verbale ai competenti Uffici della Polizia Municipale.

Il personale addetto ai parcheggi dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Gestore, che attesti il numero di matricola.

L'Autorità affidante si impegna, con logica di autorganizzazione, su richiesta del Gestore, a garantire il corso di formazione propedeutico alla acquisizione della qualifica di ausiliario del traffico.

### **TITOLO III. (Programmazione e condizioni economiche del contratto)**

#### **Art. 11 (Piano degli investimenti)**

L'Autorità affidante mantiene nella propria titolarità tutte le competenze e le funzioni amministrative in materia di pianificazione della mobilità urbana, a norma delle vigenti disposizioni di settore, compresa l'adozione di tutte le necessarie misure attuative, ordinarie e straordinarie, rispetto a quanto previsto nei predetti strumenti di programmazione.

Nell'ambito delle complessive politiche afferenti alla mobilità urbana sul territorio comunale, l'attività di programmazione degli interventi inerenti la realizzazione di nuovi parcheggi, nonché le modificazioni di quelli esistenti, rientrano nella competenza dell'Autorità affidante. Eventuali investimenti ulteriori potranno essere finanziati, previo indirizzo dell'Autorità affidante, con risorse derivanti dai positivi risultati di esercizio del comparto parcheggi.

In questo caso essi sono da considerare aggiuntivi rispetto agli investimenti già previsti dal presente contratto e quindi non sono computabili ai fini del comma 11 del presente articolo.

Il Gestore dovrà predisporre, in dettaglio, entro dodici mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, un «piano degli investimenti» per lo sviluppo, il potenziamento il rinnovo e la manutenzione straordinaria degli impianti e delle dotazioni strumentali al pubblico servizio affidato per l'approvazione da parte dell'Ente.

Il «piano degli investimenti», in dettaglio, dovrà riguardare gli interventi che si prevedono di effettuare per il potenziamento ed il miglioramento degli standard qualitativi e tecnologici, anche rispetto alle

attività accessorie e/o connesse con la gestione del pubblico servizio affidato, comunque afferenti la mobilità, in coerenza con gli strumenti di programmazione approvati dall'Ente, con specifica indicazione dei costi di presumibile realizzo e della loro distribuzione in funzione delle tempistiche di attuazione, nonché della tipologia e natura delle fonti di finanziamento cui si prevede di fare ricorso per il loro sostenimento.

L'Autorità affidante, soggetto regolatore del sistema parcheggi, potrà richiedere l'adeguamento del «piano degli investimenti» in relazione alla propria attività di programmazione ed anche a seguito di modifiche del piano della sosta o dell'adozione del Piano urbano della mobilità.

Il soggetto gestore potrà proporre l'adeguamento del «piano degli investimenti» all'Autorità affidante.

Nei casi di cui ai commi che precedono, il «piano degli investimenti» sarà soggetto alla preventiva approvazione da parte dell'Autorità affidante.

Il «piano degli investimenti», il suo adeguamento, eventuali modifiche dello stesso, comunque denominate, dovranno garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie saranno realizzate dal gestore del servizio; saranno a carico del gestore del servizio, oltre alle manutenzioni ordinarie, tutti gli interventi previsti nel piano degli investimenti; restano a carico dell'Autorità affidante le manutenzioni straordinarie non previste nel piano degli investimenti.

## **Art. 12 (Canone)**

Per l'intera durata dell'affidamento l'Autorità affidante riconosce al gestore un canone monetario annuale pari a **€uro 210.056,26** ivi compresi oneri della sicurezza ed ivi compreso l'importo di € 3.673,51, quali servizi a richiesta extra canone + iva nella misura di legge.

Sono servizi a richiesta extra canone, i parcheggi straordinari da istituire in occasione della festività Madonna del Carmine, detta "*Madonna delle Galline*", e per la festività religiosa della commemorazione dei defunti;

L'affidamento si compone di servizi a Canone e servizi a Consumo.

Servizi A CANONE (sono servizi continuativi il cui prezzo è calcolato in base alla durata dell'erogazione).

Servizi/forniture A CONSUMO (sono servizi che vengono espletati/utilizzati e rendicontati in precise quantità; il prezzo è legato al n.ro di q. tà);

Per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, il gestore avrà diritto per i servizi A CANONE,

all'importo del canone composto dai costi di gestione; per i servizi/forniture A CONSUMO, all'importo che sarà pari alle quote di ammortamento, oltre iva.

A cadenza mensile, il gestore emetterà fattura.

Alla fattura saranno allegate le relazioni previste.

I pagamenti relativi al presente contratto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o la Società Poste Italiane ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13/08/2010, n. 136. Il gestore si impegna a comunicare all'*Autorità affidante*, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

I pagamenti ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, in Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2012, n. 267, saranno posticipati tramite bonifico bancario o postale su conto dedicato (L. n.136/10 e s.m.i.), a trenta (30) giorni dalla:

- (i) ricezione della fattura del gestore all'ufficio dell'*Autorità affidante* e subordinatamente;
- (ii) all'acquisizione del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) regolare del gestore;
- (iii) all'accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata (Certificato di Avvenuta Prestazione - come meglio specificato di seguito), in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
- (iv) insussistenza inadempimenti ex art. 48 Bis DPR 602/73 (c.d. verifica inadempimenti);
- (v) alla presentazione dei report previsti dal presente contratto;

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui al codice dei contratti.

In caso di sussistenza inadempimenti ex art. 48 Bis DPR 602/73 (c.d. verifica inadempimenti), trovano applicazione le disposizioni di cui all'intervento sostitutivo;

La presentazione di fatture non conformi a quanto innanzi indicato, saranno rifiutate, i termini di pagamento saranno interrotti ed inizieranno nuovamente a decorrere a seguito del rinvio della fattura conforme.

La mancata presentazione dei report previsti dal presente contratto, comporterà il rigetto della fattura, i termini di pagamento saranno interrotti ed inizieranno nuovamente a decorrere a seguito del rinvio della fattura conforme.

Pertanto, all'emissione di ogni fattura, sarà verificata la regolarità contributiva con il D.U.R.C. del gestore di cui alla Legge n. 266/2002 richiesto dall'*Autorità affidante* ai sensi dell'art. 16 bis comma 10 della Legge n. 2/2009 e della legge 98/13 e la insussistenza di debiti ex art.48 bis DPR 602/73.

Trova applicazione l'art. 1462 c.c. e il gestore rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1460 c.c., fatto salvo unicamente le facoltà di cui alla legge 231/2002 e s.m.i..

Tutte le fasi del servizio saranno sottoposte a controlli da parte dell'*Autorità affidante* per il tramite del Direttore di Esecuzione del Contratto e/o suoi assistenti.

Nel caso in cui il Direttore di Esecuzione del Contratto e/o suoi assistenti ravvisi/no difetti, carenze o anomalie nell'espletamento del servizio, il gestore sarà invitato ad apportare tutte le modifiche ed i correttivi che saranno ritenuti necessari e deve segnalare i provvedimenti adottati. Eventuali ritardi o mancate effettuazioni delle operazioni correttive richieste comporteranno l'applicazione di apposita penale.

Il gestore deve presentare all'*Autorità affidante* i report di cui al presente contratto.

La struttura di tali report è indicata nel presente contratto e può essere variata dal Direttore di Esecuzione del Contratto e/o suoi assistenti.

Contestualmente alla trasmissione del suddetto report, il gestore trasmetterà quanto richiesto dal direttore del contratto.

Tale documentazione sarà oggetto di verifica per l'emissione del Certificato di Avvenuta Prestazione, rilasciato dal Direttore di Esecuzione del Contratto e confermato dal Responsabile del Procedimento. Eventuali difformità riscontrate nel report con le verifiche effettuate dal Direttore di Esecuzione del Contratto e/o suoi assistenti dovranno essere tempestivamente sanate dal gestore, pena la mancata emissione del Certificato di Avvenuta Prestazione.

Il Certificato di Avvenuta Prestazione sarà emesso, se la documentazione sarà stata trasmessa con sollecitudine e in conformità a quanto richiesto.

Non appena ricevuto il Certificato di Avvenuta Esecuzione del Contratto, rilasciato dal Direttore di Esecuzione del Contratto e dal Responsabile del Procedimento, il gestore deve firmarlo per accettazione e restituirlo mediante posta elettronica certificata al Direttore di Esecuzione del Contratto. Ad avvenuta acquisizione del predetto certificato controfirmato e conformemente ad esso, si provvederà all'adozione del dispositivo di liquidazione.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- Omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- Omessa produzione dei relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare;
- Equitalia: soggetto inadempiente; sussistenza inadempimenti ex art. 48 Bis DPR 602/73 e ss.mm.ii.;
- Omessa allegazione del report;

Nel caso di mancata ottemperanza del gestore ai propri obblighi, fermo restando l'applicazione delle penali, l'*Autorità affidante* può procedere:

a) alla formale contestazione, chiedendo l'adempimento entro ventiquattro ore;

b) a ordinare, qualora il gestore, ricevuta la contestazione, non adempia, l'esecuzione d'ufficio delle attività necessarie per assicurare il regolare andamento dell'appalto, previa decurtazione del valore della prestazione non adempiuta;

c) a rivalersi sullo stesso per le spese sostenute e per i danni subiti, con recupero delle somme mediante trattenute sul primo rateo di pagamento in scadenza e su quelli successivi fino alla completa estinzione del credito;

Sono fatte salve le azioni legali esperibili dall'*Autorità affidante* per l'eventuale risarcimento dei maggiori danni.

Il saldo delle prestazioni è pagato entro 30 giorni dalla redazione del certificato di verifica di conformità, secondo quanto prescritto dal codice dei contratti.

### **Art. 13 (Piano economico e finanziario)**

Viene richiamato, anche se non materialmente allegato al presente contratto, il piano economico e finanziario (d'ora innanzi denominato

«PEF» - vedi **Allegato C - PEF - Piano economico finanziario**) contenente una chiara dimostrazione dei flussi di costo e di ricavo e di quelli finanziari prevedibili nell'arco temporale di riferimento dell'affidamento.

### **Art. 14 (Sistemi di separazione contabile e rendicontazione analitica)**

Il Gestore attiverà e renderà operativo, un idoneo sistema contabile volto a garantire la separazione contabile ed amministrativa del servizio.

Le specifiche tecnico-contabili del sistema di separazione di cui al comma precedente, unitamente alle caratteristiche essenziali della connessa rendicontazione, dovranno soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- separazione di conti corrispondenti a ciascuna attività esercitata, con analitica indicazione dei flussi di costo e di ricavo, sia direttamente che indirettamente imputabili ai relativi centri di costo/ricavo pertinenti alle attività dei pubblici servizi gestiti, con specifica indicazione dei criteri di riparto dei costi generali e congiunti;
- evidenziazione dei principali aggregati economici di riferimento (valore della produzione, costi della produzione, con evidenziazione analitica di quelli del personale e per servizi, Margine operativo netto, Margine operativo lordo, reddito operativo, reddito corrente e risultato di esercizio).

Il Gestore attiverà e renderà operativo un sistema di contabilità analitica- gestionale tale da consentire una chiara ed agevole individuazione dei costi, diretti ed indiretti, riconducibili ai servizi offerti all'utenza, distinti per tipologia di parcheggio, nonché relativamente a ciascuna unità di business

affidente ai servizi accessori o complementari, se gestiti. Tale sistema di monitoraggio dovrà altresì consentire la costante disponibilità delle informazioni e dei dati di natura tecnico- gestionale e economico-contabile previsti per la reportistica di cui ai successivi articoli 19 e ss. del presente Contratto.

#### **Art. 15 (Sistema tariffario e relative procedure)**

Per l'erogazione del servizio il Gestore applica le tariffe stabilite dal Comune di Pagani, quale Autorità affidante.

Le tariffe applicabili sono determinate annualmente dal competente Organo dell'Autorità affidante, sulla scorta dell'ordinamento in vigore e su proposta documentata da parte del Gestore.

La proposta del Gestore, da presentarsi entro il 15 novembre di ciascun anno, deve essere redatta nel rispetto dei principi e secondo le specifiche fissate nel PEF, sulla base del metodo generale di cui al successivo comma 4. Qualora nessuna proposta sia presentata, le tariffe si intendono confermate.

Le tariffe sono deliberate nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), nonché dell'ordinamento tariffario in vigore.

Il pagamento della tariffa potrà essere effettuato con modalità diverse, da parte degli utenti e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sia con valuta in corso legale sia mediante l'uso di tessere magnetiche, anche in forma prepagata, ovvero mediante altre modalità o apparecchi per la riscossione, all'uopo omologati o comunque approvati dai competenti Organi del Gestore.

Le tariffe di cui al presente contratto sono quelle indicate all'**Allegato F - Relazione tecnica illustrativa art. 41, comma 12, del D. Lgs. 36/2023 - All.1.7**, anche per quanto riguarda gli abbonamenti in struttura.

Le tariffe e i diritti di segreteria pagati dagli utenti sono da intendersi IVA inclusa; mentre il corrispettivo versato dal Comune di Pagani è da intendersi al netto di IVA (se dovuta).

Tutti gli importi sopra indicati costituiscono corrispettivo per il gestore e formano i ricavi tipici del servizio parcheggi.

### **TITOLO IV. (Controlli, inadempimenti, sanzioni)**

#### **Art. 16 (Obiettivi, modalità e forme del sistema di vigilanza e controllo)**

L'attività di vigilanza e controllo sul servizio è svolta dall'Autorità affidante, quale funzione autoritativa di diritto pubblico esercitata nei confronti dei soggetti gestori di pubblici servizi locali di rilevanza economica. Detta attività, esercitata in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei

consumatori e nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale ed i livelli minimi essenziali delle prestazioni uniformi, costituzionalmente garantiti, si pone come obiettivo ed obbligo di servizio, la tutela del diritto dei cittadini di accedere ai pubblici servizi locali, la cui erogazione dovrà avvenire con modalità che ne promuovano ed assicurino il miglioramento degli standard qualitativi e di equa distribuzione sul territorio, nel rispetto dei livelli minimi essenziali delle prestazioni garantite, anche in ossequio alle vigenti disposizioni in materia di «carta dei servizi».

Nel rispetto delle finalità e dei principi di cui al comma precedente ed al fine della verifica dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e delle norme che disciplinano la gestione del servizio è attivato un sistema di vigilanza e controllo strutturato sui seguenti elementi ed obiettivi, finalizzati ad ottenere i necessari benefici per la collettività della forma di gestione in house prescelta, l'obiettivo di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”:

- idoneo sistema informativo e di rendicontazione atto a consentire la corretta acquisizione, da parte del Comune, di un esaustivo e coerente flusso di dati e informazioni sulla gestione del servizio affidato, anche al fine di alimentare il sistema di monitoraggio permanente di cui al successivo art. 23 del Contratto;
- Specificazione delle modalità di espletamento dell'attività di verifica ispettiva sulla conduzione del servizio;
- Implementazione, da parte del Comune, di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle carte di qualità dei servizi, da effettuarsi con la partecipazione delle associazioni dei consumatori.
- Per le finalità di cui ai precedenti commi, in via generale è riconosciuto all'Autorità affidante il diritto di: chiedere e ottenere tempestivamente dal Gestore dati, documenti e informazioni sullo svolgimento del servizio;
- accedere alle reti e agli impianti, anche avvalendosi di terzi all'uopo incaricati, con un preavviso minimo di 5 (cinque) giorni lavorativi.

#### **Art. 17 (Controllo analogo. Tipologie di controllo)**

L'attività di vigilanza, di controllo analogo nei confronti del gestore, inerenti la corretta esecuzione del rapporto di servizio e delle obbligazioni da esso derivanti, nonché l'esecuzione del presente contratto, oltre al raggiungimento degli standard qualitativi e tecnici ivi stabiliti, si esplica attraverso i vincoli ed obblighi di cui allo Statuto SAM, il presente contratto di servizio, la carta dei servizi, gli strumenti e le procedure di cui al vigente regolamento per la disciplina del sistema dei controlli, approvato con Delibera di Giunta Comunale n.2 del 05/01/2021, in relazione al modello di governance delle società

in house ed i relativi obblighi informativi, oltre che nel rispetto delle seguenti attività di verifica:

- controlli tecnici, inerenti le modalità di erogazione dei servizi affidati nonché il livello qualitativo dei servizi offerti;
- controlli economico-gestionali relativi alla gestione del servizio.

I controlli tecnici consistono nella verifica delle modalità di conduzione ed espletamento del servizio affidato e vengono poste in essere dal Comune, attraverso l'attuazione, con modalità stabilite dal Regolamento, di rapporti informativi, visite ed ispezioni nelle aree utilizzate dal gestore o dai suoi sub-affidatari, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio pubblico ovvero qualunque attività ad esso inerente o accessoria. Il Gestore ed i suoi sub-affidatari prestano ai dipendenti incaricati delle verifiche o ispezioni ogni necessaria collaborazione nell'espletamento delle loro attività, compatibilmente con il vincolo della non interruzione del pubblico servizio.

I controlli economico-gestionali si estrinsecano attraverso la redazione da parte del Gestore del Report economico-gestionale sul servizio, secondo le modalità di cui al successivo art. [19](#).

Le parti concordano che i successivi articoli [18](#), [19](#), [20](#), [21](#), [22](#), [23](#) costituiscono singolarmente intesi e complessivamente sistematicamente valutati, da un lato, puntuali obblighi di servizio e, dall'altro, figure sintomatiche di controllo analogo che l'Autorità affidante esercita nei confronti del Gestore, nel rispetto degli obiettivi previsti dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2023 e in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della giurisprudenza italiana, che integrano quelle già previste dallo Statuto di SAM e dal Regolamento sui Controlli approvato con atto Delibera di Giunta Comunale n.2 del 05/01/2021 (Disciplinare Attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati).

#### **Art. 18 (Sistema informativo e di rendicontazione)**

Il sistema informativo e di rendicontazione si compone dei seguenti elementi:

- a) Report economico-gestionali periodici, finalizzati a mettere a disposizione del Comune ogni informazione utile rispetto al servizio svolto dal Gestore, da trasmettersi nelle forme e con le modalità di cui all'articolo [19](#);
- b) Report tecnico periodico, finalizzato a mettere a disposizione del Comune ogni informazione utile rispetto al servizio svolto dal Gestore, da trasmettersi nelle forme e con le modalità di cui all'articolo [20](#);
- c) Rapporti informativi specifici, su richiesta del Comune, in merito a particolari aspetti del servizio di interesse dello stesso Ente;
- d) Esibizioni documentali.

### **Art. 19 (Report economico-gestionale)**

In via ordinaria e sistematica, il Gestore trasmetterà periodicamente al Comune un report analitico sull'andamento e lo svolgimento del servizio dal punto di vista economico-gestionale (report economico-gestionale).

La trasmissione periodica avverrà con la seguente cadenza temporale:

- Entro 90 gg dalla chiusura del primo semestre, il Gestore trasmetterà il report economico-gestionale relativo al primo semestre (1° gennaio – 30 giugno) del medesimo anno;
- Entro 90 gg dalla chiusura dell'esercizio finanziario di ciascun anno, il Gestore trasmetterà il report economico-gestionale relativo all'anno precedente, secondo forme atte a consentire, inoltre, l'individuazione dei valori relativi al secondo semestre (1° luglio – 31 dicembre) dell'anno precedente.
- Il report economico-gestionale, sia semestrale che annuale, dovrà contenere i seguenti elementi minimi:
  - a. ricavi;
  - b. Numero dei titoli «in abbonamento» venduti, distinti per periodicità e per tipologia di abbonamento;
  - c. Introiti mensili, distinti per ciascun'area di parcheggio;
  - d. Eventuali variazioni circa il numero dei posti auto complessivamente gestiti, distribuite per ciascun parcheggio e per l'intero periodo di riferimento, con sommaria indicazione delle cause che hanno determinato il fenomeno;
  - e. Descrizione degli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria effettuati nel periodo di riferimento, con indicazione dei parcheggi interessati, delle tempistiche previste per la conclusione dei lavori e dell'impegno economico riferibile a ciascun intervento;
  - f. È fatta salva la possibilità per il Comune di richiedere, in via straordinaria, la redazione di reportistiche infrannuali o pluriennali relativamente agli elementi di cui al precedente comma, da rendersi da parte del Gestore entro 60 giorni dalla richiesta.

### **Art. 20 (Report tecnico-qualitativo)**

In via ordinaria e sistematica, il Gestore trasmetterà al Comune un report analitico sull'andamento e lo svolgimento del servizio dal punto di vista tecnico-qualitativo.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Gestore trasmetterà il report tecnico-qualitativo relativo all'anno precedente, secondo forme atte a consentire, inoltre, l'individuazione dei valori relativi al primo e secondo semestre dell'anno precedente.

Il report tecnico-qualitativo annuale dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

- a) Numero dei posti auto gestiti, distinti per ciascun parcheggio;

- b) Indici di utilizzo del servizio di sosta;
  - c) Numero e indice di diffusione dei dispositivi di riscossione della sosta (parcometri, casse automatiche);
  - d) Consistenza e descrizione dispositivi di videosorveglianza e sicurezza in genere;
  - e) Numero dei posti riservati ai disabili per ciascun parcheggio o area di sosta;
  - f) Numero di fuori servizio/anno dei parcometri;
  - g) Numero e tipologia dei reclami pervenuti da parte dell'utenza, riferibili al servizio erogato, con indicazione delle relative risposte fornite e delle eventuali azioni poste in essere o che si intenderanno porre in essere per il possibile superamento delle situazioni emarginate;
  - h) Descrizione e frequenza degli interventi di manutenzione programmata;
  - i) elementi ulteriori in relazione alle future modalità di organizzazione della gestione del servizio.
2. È fatta salva la possibilità per il Comune di richiedere, la redazione di reportistiche infrannuali o pluriennali relativamente agli elementi tecnico- qualitativi del servizio da rendersi da parte del Gestore entro 60 giorni dalla richiesta.
  3. L'Autorità affidante, inoltre, potrà richiedere la redazione di specifici rapporti informativi in relazione a decisioni tecniche, strategiche e/o gestionali adottate ovvero a situazioni o circostanze, effettive o presunte, di omissione o di violazione di disposizioni normative vigenti, di specifiche clausole contrattuali o di standard di servizi.

#### **Art. 21 (Controlli mediante esibizioni documentali e accesso agli atti)**

L'Autorità affidante può richiedere al Gestore l'esibizione ovvero la trasmissione di atti e documenti inerenti sia l'attività di produzione/erogazione del servizio sia specifiche operazioni tecniche, gestionali o amministrative che, direttamente o indirettamente, abbiano inciso – o siano anche potenzialmente in grado di determinare conseguenze sfavorevoli – sul conseguimento degli standard di qualità, quantità e/o fruibilità dei servizi pubblici gestiti, come codificati nel presente Contratto e/o nella carta dei servizi. I documenti di cui si potrà richiedere l'esibizione ovvero la trasmissione potranno essere relativi anche a situazioni o circostanze, effettive o presunte, di omissione o di violazione di disposizioni normative vigenti ovvero di specifiche clausole contrattuali o di standard di servizio.

Per le finalità di cui al presente Contratto, con il termine «documento» si fa riferimento alla definizione normativa esistente per i soggetti pubblici.

Le esibizioni documentali di cui al comma 1 potranno essere soddisfatte ai sensi di legge per i soggetti pubblici.

### **Art. 22 (Definizione degli standard qualitativi)**

Gli standard inerenti alla definizione dei parametri di qualità e di fruibilità nell'erogazione del pubblico servizio sono definiti **nell'Allegato D - Carta dei servizi -Indicatori Quali/quantitativi riferiti al servizio.**

### **Art. 23 (Carta della qualità dei servizi)**

Il Gestore è tenuto ad adottare la «Carta della qualità dei servizi dei parcheggi ed aree di sosta a pagamento e servizi ad esso strumentali ed accessori nel territorio del Comune di Pagani», secondo le direttive ed i principi codificati nella normativa vigente, ovvero, quelli previsti da singole disposizioni di settore vigenti e secondo gli standard minimi **dell'Allegato D.**

La Carta, contenente la definizione degli obiettivi e degli standard di qualità e quantità delle prestazioni erogate, così come determinate nel contratto di servizio, recherà altresì le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.

La Carta dei servizi dovrà essere adottata – secondo **l'Allegato D** - da parte dei competenti organi del soggetto gestore entro il termine di mesi 1 (uno) dalla sottoscrizione del presente contratto di servizio. Una volta adottata, la carta dei servizi sarà trasmessa all'Autorità affidante.

La redazione e la pubblicazione della carta dei servizi da parte del Gestore dovrà avvenire, ai sensi dell'art. 2, comma 461 della L. 244/2007 e s.m.i., in conformità ad apposite intese con le associazioni di tutela dei consumatori, e con le associazioni imprenditoriali interessate.

Il Gestore si impegna altresì a recepire tempestivamente le modificazioni della Carta dei servizi che si rendessero necessarie in relazione sopravvenuti obblighi normativi o in relazione ad ulteriori obblighi richiesti dall'Autorità affidante.

## **TITOLO V (Disposizioni particolari e transitorie)**

### **Art. 24 (Assicurazione, danni verso terzi, responsabilità e disciplina)**

Il Gestore sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, qualora imputabili a colpa o dolo dello stesso, mantenendo indenne l'Ente da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibile ai rapporti inerenti all'effettuazione del Servizio.

Il Gestore dovrà provvedere alla stipula di idonee coperture assicurative per la Responsabilità Civile sotto qualsivoglia forma inquadrabile, oltre per altre ed eventuali specifiche tipologie di responsabilità

riferibili alle diverse attività gestite, in relazione a quanto previsto all'art. 2 del presente contratto, nonché a tutte le attività afferenti i rischi da interferenza ed i rischi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Gestore è responsabile, in solido con l'autore della violazione, dei danni e delle conseguenze civili derivanti da comportamenti illegittimi posti in essere dai propri dipendenti in esecuzione dell'attività di servizio, sia nei confronti degli utenti che di terzi.

Nei confronti dei dipendenti il Gestore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti, anche in materia assunzionale per le società pubbliche e di vincoli retributivi previsti dalle disposizioni del CCNL applicato, assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale. Esso deve, inoltre, rispettare ed applicare i contratti di categoria per tutto il personale, nonché ogni altra disposizione normativa e/o regolamentare obbligatoria vigente di tempo in tempo.

Il Gestore si obbliga ad osservare integralmente nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro, nazionale e territoriale in vigore ed ancora a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla legislazione vigente, compresa la disciplina in materia di sicurezza.

Il Gestore si impegna a rispettare la clausola sociale ai sensi e per effetto dell'art. 41 e 57 del D.Lgs. n. 36/2023. È motivo di risoluzione espressa del contratto il mancato rispetto degli adempimenti del presente articolo. Il personale è soggetto ai poteri di indirizzo, direzione e controllo del Responsabile del settore sicurezza urbana. Al fine di raggiungere gli obiettivi di efficienza ed economicità, il personale, rileverà la presenza in servizio mediante timbratura presso il Comando di polizia locale. Il Gestore si impegna, a propria cura e spesa, all'installazione del marcatempo presso il Comando di Polizia Locale.

Presso il Comando di polizia locale, qualora disponibile, sarà messo a disposizione uno specifico locale ad essi destinato.

#### **Art. 25 (Risoluzione del contratto)**

Fermo restando quanto prescritto dall'art. 13 e 14 dell'**Allegato A - DISCIPLINARE TECNICO**, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, a mente dell'art. 1456 e successivi del c.c., oltre che nei casi di cui al codice dei contratti pubblici, D.Lgs n. 36/2023, allorquando il Gestore incorra in una o più delle seguenti situazioni di infrazione e/o inadempimento:

- a) abbia gestito il servizio in modo gravemente inefficiente. La prova delle intervenute inefficienze potrà essere fornita anche attraverso le attività di vigilanza e controllo;
- b) abbia commesso gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di servizio ed alle prestazioni dovute

sulla scorta del presente contratto, ovvero abbia commesso gravi violazioni di disposizioni normative settoriali o generali, ancorché non aventi una diretta rilevanza penale, al rispetto delle quali sia comunque inderogabilmente tenuto;

L'Autorità affidante che intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa contesta dettagliatamente alla controparte l'inadempienza riscontrata, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine non inferiore a 20 giorni ovvero al maggior termine che si ritenga congruo rispetto alla natura dell'adempimento.

La parte diffidata può presentare controdeduzioni entro i 20 giorni successivi a quello del ricevimento della contestazione di cui al precedente comma 2).

Qualora la parte diffidata non cessi il proprio comportamento inadempiente - ovvero laddove non controdeduca, nei termini assegnati, circa la contestata inadempienza -, ovvero non siano ritenute valide ed accettabili dall'Autorità affidante, il presente contratto sarà risolto.

Il personale dipendente dal Gestore, addetto al servizio sia diretto che indiretto, a seconda delle scelte spettanti all'Autorità affidante in merito alle successive modalità di gestione del servizio consentite dalla legge, potrà esser trasferito al nuovo Gestore, nel rispetto della vigente normativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 C.C., in esito all'eventuale conseguente conferimento del ramo d'azienda e compatibilmente con le vigenti normative anche settoriali in materia.

Il Gestore assicura in ogni caso la continuità nella produzione/erogazione dei servizi ad esso affidati, espletando questi ultimi nel rispetto del presente contratto, fino al momento in cui la gestione medesima sia affidata al nuovo Gestore.

In caso di risoluzione anticipata del contratto resta comunque a favore del gestore il rimborso degli eventuali maggiori investimenti realizzati, rispetto a quelli dovuti per il periodo di gestione svolto e la quota del canone versato anticipatamente per il periodo di gestione residuo.

#### **Art. 26 (inadempimenti e sanzioni)**

1. Eventuali inadempienze e/o omissioni sulle prescrizioni del presente contratto e del connesso **Allegato A**, saranno valutate con tempestività in contraddittorio.
2. La vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi contrattuali nonché sull'andamento gestionale è demandata al Responsabile Comando Polizia Locale.
3. La mancata esecuzione delle prestazioni previste nel contratto e nel connesso **Allegato A/disciplinare tecnico** nei modi ivi indicati, il mancato rispetto dei livelli minimi delle prestazioni stabiliti dal Comune anche con riferimento all'analisi dei costi che ha determinato la quantificazione del prezzo, e la mancata attuazione degli indirizzi ed obiettivi impartiti dal Comune per cause

imputabili all'azienda speciale costituirà elemento di valutazione negativa della performance, e comporterà l'applicazione delle relative penali.

4. Qualora la mancata esecuzione delle prestazioni costituisca motivo di disservizio di qualsivoglia genere, ciò potrà rappresentare motivo di giusta causa per risoluzione del Contratto.
5. Il mancato rispetto dei termini stabiliti dal presente contratto e dal connesso **Allegato A – Disciplinare tecnico**, per cause imputabili all'azienda speciale costituisce elemento di valutazione negativa della performance e comporterà l'applicazione delle penalità.
6. Per la contestazione di anomalie imputabili al Gestore, in particolare per infrazioni e inadempienza nella gestione del servizio e per altre infrazioni agli obblighi contrattuali, il Comune applicherà una penale come di seguito specificato, in relazione all'entità del fatto contestato, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in casi di recidiva, di risolvere di diritto il contratto, trattenendo a titolo di risarcimento, e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.
7. Le inadempienze più lievi saranno oggetto di richiamo ufficiale o diffida.
8. In caso di inadempienze più significative, il Gestore è tenuto al pagamento di sanzioni pecuniarie che potranno variare, secondo la gravità dell'infrazione, **da un minimo di 100,00 Euro ad un massimo di 1.000,00 Euro**, calcolati anche in relazione ai mancati introiti causati dall'inadempienza del Gestore stesso, secondo la seguente articolazione esemplificativa:
  - a) ritardo sulla installazione delle apparecchiature previste: € 150,00 per ogni giorno di ritardo, con un massimo di 120 giorni rispetto all'inizio del servizio, superati i quali il contratto si intenderà risolto;
  - b) ritardo nella manutenzione di segnaletica orizzontale e verticale: Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;
  - c) mancata sostituzione del personale: Euro 500,00;
  - d) mancato prelevamento del denaro dai parcometri o dagli impianti o non rispetto dei tempi previsti nel disciplinare tecnico: Euro 500,00;
  - e) mancata pulizia delle apparecchiature e degli impianti in gestione: Euro 500,00;
  - f) impossibilità nel contattare il responsabile del servizio: Euro 500,00;
  - g) comportamento inadeguato del personale: Euro 500,00;
  - h) comportamenti non rispettosi della privacy degli utenti: Euro 500,00;
  - i) ritardo ingiustificato nel predisporre interventi di manutenzione o di ripristino del funzionamento delle apparecchiature, mancata riparazione di guasti e/o malfunzionamento delle apparecchiature (compreso l'esaurimento della carta dei biglietti): Euro € 150,00 per ogni giorno di ritardo oltre il primo, con un massimo di dieci giorni, superati i quali il contratto si intenderà risolto;

- j) mancata presentazione nei termini stabiliti delle statistiche o dei dati richiesti dal Comune; mancato invio di documentazione analitica o statistiche relative agli incassi o alle soste o alle manutenzioni effettuate: da Euro 250,00 a Euro 1.000,00;
- k) mancata presentazione nei termini stabiliti della rendicontazione di agente contabile; mancato invio di documentazione analitica o statistiche relative agli incassi o alle soste: da Euro 150,00 a Euro 1.000,00;
- l) mancata presentazione nei termini stabiliti, dei report previsti negli art. [18,19,20](#); mancato invio di documentazione: da Euro 250,00 a Euro 1.000,00;
- m) mancata presenza in servizio del personale o non rispetto dell'orario: da Euro 150,00 a Euro 300,00;
- n) mancata osservanza in generale delle norme previste nel disciplinare tecnico: da Euro 100,00 a Euro 500,00;
- o) mancata consegna, al termine del contratto, delle apparecchiature e degli impianti in buono stato di conservazione e perfettamente funzionanti: riduzione della cauzione per l'importo corrispondente al costo sostenuto dal Comune, o dal soggetto subentrante, per le nuove apparecchiature e/o impianti e per la loro installazione e/o mancata collaborazione nella fase di subentro dell'eventuale nuovo Gestore al termine del contratto: Euro 1.000,00, salvo più gravi indennizzi, fino anche alla risoluzione del contratto (vedi paragrafi successivi);
- p) mancato rispetto in merito all'avvio e alla gestione: da Euro 500,00 a Euro 1.000,00 salvo più gravi indennizzi, fino anche alla risoluzione del contratto (vedi paragrafi successivi).

Nel caso di gravi inadempienze quali ad esempio:

- mancata e ingiustificata non effettuazione del servizio giornaliero degli operatori impegnati, esclusi i casi di forza maggiore (debitamente comprovati);
  - accumulo di tre sanzioni previste nel paragrafo precedente nell'arco di sei mesi ovvero abituale deficienza e/o negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità o la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso;
  - violazione degli obblighi contrattuali e previdenziali a favore dei dipendenti;
  - perdita, durante la durata del contratto, del possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa;
- si procederà alla risoluzione unilaterale per grave inadempimento.

L'applicazione della sanzione dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta (raccomandata AR o pec) dell'inadempimento e/o dell'infrazione, verso la quale il gestore avrà facoltà di presentare contro deduzione entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della medesima.

In assenza di contro deduzioni nel termine stabilito o in seguito all'esito dell'eventuale contraddittorio tra le parti, il Comune di Pagani dovrà emettere provvedimento definitivo.

Il Comune dovrà contestualmente diffidare il gestore all'adempimento dell'obbligo violato in un

termine prestabilito, pena la risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione e l'addebito di eventuali costi che il Comune si vedrà costretto a sostenere per i rimedi del caso.

Il pagamento della sanzione comminata dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento definitivo. In difetto il Comune provvederà a recuperare la somma corrispondente decurtandola dal primo canone utile da corrispondere.

L'applicazione di sanzioni non esimerà altresì il gestore dal rispondere dei danni e/o degli oneri sopportati dal Comune.

9. E' causa risolutiva espressa il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero l'accertamento che nei contratti di SAM con eventuali subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, non sia inserita una clausola sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero la mancata comunicazione dell'inadempimento del subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, della legge n. 136/2010 e s.m.i..
10. In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, oltre all'applicazione delle penali previste, il Comune di Pagani potrà sostituirsi all'operatore per l'esecuzione d'ufficio, ponendo tutti gli oneri derivanti a carico dell'operatore medesimo con l'utilizzo della cauzione eventualmente prestata e, nel caso non fosse congrua, in danno all'Impresa.
11. In caso di inadempimento parziale o totale ai servizi o alle forniture, oltre all'applicazione delle penali previste, il Comune di Pagani potrà sostituirsi all'operatore per l'esecuzione d'ufficio, ponendo tutti gli oneri derivanti a carico dell'operatore medesimo. L'importo delle forniture non rese e dei servizi non adempiuti sarà decurtato dal relativo canone.
12. In caso di ritardo nell'esecuzione dei servizi o delle forniture rispetto al cronoprogramma previsto dall'art. 22 dell'allegato A - disciplinare Tecnico, oltre all'applicazione delle penali previste, il Comune di Pagani potrà sostituirsi all'operatore per l'esecuzione d'ufficio, ponendo tutti gli oneri derivanti a carico dell'operatore medesimo. L'importo delle forniture non rese e dei servizi non adempiuti sarà decurtato dal relativo canone.

### **Art. 27 (Assicurazioni)**

Il gestore è obbligato a costituire, da ritenersi compreso nel corrispettivo dell'affidamento, l'accensione, presso compagnie di primaria importanza nel settore, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal Comune di Pagani a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Pertanto dovrà essere accesa Polizza C.A.R. così ripartita:

#### SEZIONE A

- Danni alle opere d'affidamento: 150.000,00 € (Stima di investimento per fornitura e posa di sensori, parcometri e pannelli a messaggio variabile, maggiorato dell'IVA);

#### SEZIONE B

- Responsabilità civile verso terzi: € 500.000,00.

Le garanzie prestate dal gestore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

### **Art. 28 (Controversie)**

Qualora tra l'Autorità affidante ed il Gestore sorgessero controversie in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del Contratto, ciascuna parte può notificare all'altra l'esistenza di tali contestazioni, dispute o divergenze precisandone la natura e l'oggetto. In seguito alla notificazione l'Autorità affidante ed il Gestore nomineranno un proprio referente ciascuno entro il termine di 10 giorni dalla formalizzazione della contestazione o della controversia. I referenti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni prodotte, con il proposito di comporre bonariamente la vertenza, ricorrendo qualora necessario - al parere di un esperto nominato di comune accordo tra le parti se la questione riveste particolare complessità giuridica o tecnica.

Nel caso in cui le parti non addivengano, ai sensi del comma precedente, ad una composizione amichevole della controversia insorta, entro il termine massimo di 6 (sei) mesi dalla formale apertura della controversia, la procedura di composizione bonaria della vertenza, di cui al comma precedente, dovrà ritenersi non più procedibile e le stesse potranno adire alle ordinarie tutele giudiziarie.

Delle riunioni e delle conclusioni della procedura di cui ai commi precedenti è redatto apposito verbale trasmesso alle parti in causa.

La stessa procedura trova applicazione anche nel caso in cui l'Autorità affidante richieda di riscattare il servizio prima della scadenza prevista, per ragioni di pubblico interesse o di pubblica utilità o per disposizione di legge.

### **Art. 29 (Documenti che fanno parte del contratto anche se non materialmente allegati)**

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati i seguenti documenti:

- a) **Allegato A "Disciplinare Tecnico - Indicazione delle attività principali affidate con il contratto di servizio e degli obblighi connessi nonché delle attività e servizi accessori al**

**servizio principale”**

- b) **Allegato B “Parcheggi su strada e in struttura”**
- c) **Allegato C “PEF - Piano economico finanziario”**
- d) **Allegato D “Carta dei servizi -Indicatori Quali/quantitativi riferiti al servizio”**
- e) **Allegato E “Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale (ART. 14, commi 2, 3,4; ART. 31, commi 1, 2 D.LGS. 201/2022)”**
- f) **Allegato F “Relazione tecnica illustrativa art. 41, comma 12, del D. Lgs. 36/2023 – All.1.7”**
- g) **Allegato G “QUADRO\_INCIDENZA\_COSTI\_MANODOPERA”**
- h) **Allegato H, *Relazione Protocollo: 0005127 del martedì 30 gennaio 2024, Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO E PUBBLICHE AFFISSIONI AZIENDA SPECIALE SAM PAGANI (ART. 30 D.LGS. 201/2022) ANNO 2023;***
- i) **Allegato I, Matrice dei rischi;**
- j) **Allegato L, Accordo designazione responsabile esterno trattamento dati personali;**
- k) **Allegato M, Informativa fase esecuzione;**
- l) **Allegato N, Duvri servizio sosta 2025;**

che sono stati allegati alla delibera di CC 41/2024 in copia informatica con un unico file denominato “*Allegati contratto di servizio*” a norma del D.Lgs n. 82/2005 e digitalmente identificati e qui si intendono richiamati;

Tutte le spese e gli oneri sono a carico del gestore.

### **Art. 30 (Disposizioni transitorie)**

1. Gli obblighi di separazione contabile di cui all'art. 14 dovranno essere resi operativi decorsi 3 (tre) mesi dall'eventuale attivazione di nuovi business o nuovi settori di servizio gestiti, oltre a quello previsto dal presente contratto.
2. L'Autorità affidante provvederà a consegnare al gestore, entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto, le certificazioni esistenti (agibilità, CPI, collaudo ascensori).
3. Il gestore si impegna a dare esecuzione al servizio affidato dalla stipula del presente contratto previa idonea campagna informativa verso gli utenti e presa in carico della struttura denominata “*Parcheggio Garibaldi*”.
4. Il gestore si impegna a prendere in carico la struttura denominata *Parcheggio Via Pittoni*, in corso di esecuzione, con data di conclusione stimata nel luglio 2026.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto trovano applicazioni le disposizioni

contenute nel D. Lgs. 36/2023, nel Codice Civile e nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti emanate in materia.

Richiesto, io Segretario Comunale, ho ricevuto quest'atto pubblico informatico, compilato sotto la mia direzione e responsabilità da persona di mia fiducia sopra 27 (ventisette) facciate intere, dandone lettura alle parti le quali l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna. In presenza delle parti io Segretario Comunale Ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico in formato pdf con firma digitale.

*Per Comune di Pagani, Dott. Lucio D'Apolito*

*Per Azienda Speciale "SAM" partita IVA 05716730659, Amministratore Unico/Direttore Generale Ing.- Antonio Sicignano*

*Segretario Generale/ ufficiale rogante – Dott.ssa Luisa Marchiaro*

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dal Comune di Pagani e costituisce una copia integrale e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Ente emittente.